



## COMUNE DI PALERMO

Ordinanza Sindacale n. 187/05 del 17-05-2013

**OGGETTO:** Ordinanza concernente la disciplina dell'attività di intrattenimento musicale e la vendita di prodotti alcolici e bibite nel territorio del Comune di Palermo.

### II DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE

- nel territorio comunale di Palermo sono presenti numerosi pubblici esercizi commerciali che durante il periodo invernale e soprattutto in quello estivo intrattengono il pubblico con attività musicale negli spazi esterni di loro pertinenza;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale regolamentare l'utilizzo dello spazio urbano al fine di favorire la vivibilità della città in particolare nelle zone che, in questi ultimi anni, hanno subito una deregulation nella gestione degli spazi;
- occorre favorire la convivenza tra interessi divergenti costruendo un patto tra portatori di istanze talvolta configgenti e garantendo la tutela dei diritti alla vivibilità, al riposo, all'esercizio dell'attività economica ed allo svago notturno;
- si stanno predisponendo nel Centro Storico interventi di pedonalizzazione finalizzati ad una migliore fruibilità dello spazio pubblico e la regolamentazione delle concessioni di spazio pubblico agli esercizi commerciali;
- tali interventi fanno parte di un più ampio programma di fruibilità urbana che sarà per altro regolamentata da apposito regolamento nell'ambito del programma "Agenda 21" messo a punto con il coinvolgimento della cittadinanza e di tutti i soggetti a vario titolo interessati;
- analogamente il Comune di Palermo si appresta ad adottare apposito regolamento per la zonizzazione acustica al fine di prevenire e comunque regolamentare l'inquinamento acustico;
- Per attività di intrattenimento musicale si intende musica dal vivo, diffusione, sottofondo musicale ;

CONSIDERATO che nelle more dell'elaborazione dei predetti regolamenti si è ravvisata la necessità di tutelare i residenti dall'inquinamento acustico nelle ore notturne, regolamentando l'attività di intrattenimento musicale negli spazi aperti degli esercizi commerciali pubblici,

attraverso la disciplina dell'orario in cui è concesso l'intrattenimento musicale negli spazi aperti della città, cercando di temperare contrapposti interessi, entrambi meritevoli di tutela.

CHE risulta altresì necessario adottare efficaci provvedimenti preventivi rispetto ad alcuni comportamenti antigiuridici connessi alle suddette attività, comportanti degrado e disturbo alla quiete pubblica, i quali per altro possono ripercuotersi in modo rilevante sul livello globale di sicurezza urbana e sull'incolumità e salute pubblica, aumentando il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza, oltre che ad incidere concretamente in materia di igiene pubblica e più in genere sull'ordinario vivere civile;

CHE lo stesso sforzo deve nello stesso momento prodursi per il controllo della vendita delle bevande, correndo altrimenti il rischio di vanificare l'intervento disciplinare che intende attuarsi con la presente Ordinanza, consentendone la vendita secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;

CHE il fine ultimo del predetto intervento è, nello specifico, quello di prevenire il potenziale reato di disturbo della quiete pubblica, ove oggetto di tutela è proprio l'aspetto concernente la tranquillità dei cittadini ai quali è giusto assicurare un significativo e persistente beneficio, intendendo pertanto nei fatti limitarsi l'orario ove è possibile usufruire dell'intrattenimento musicale, cercando al contempo di regolamentare anche la vendita di prodotti alcolici e di bevande, nonché il loro utilizzo negli spazi aperti al pubblico, ricorrendo in tale ultimo caso a dei divieti mirati ad evitare potenziali situazioni di pericolo;

CHE la materia mediante Ordinanza contingibile ed urgente ha una durata temporale limitata al periodo estivo ove si registrano i maggiori disagi per la collettività locale;

CHE la presente Ordinanza non si applica per i locali di pubblico spettacolo le cui autorizzazioni sono sottoposte alle valutazioni della Commissione di Vigilanza del Pubblico Spettacolo ed i cui orari sono stabiliti dalla Questura, alla quale comunque rimangono sottoposte;

Visto l'art.659 c.p.;

Visto il R.D. 773/91 art.100, nonché l'art.120 del t.u.l.p.s.;

Vista la legge 25/8/1991 n.287;

Vista la legge 447/1995 art.8

Visto il D.P.C.M. 1/3/1991, il D.P.C.M. 14/11/1997 ed il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Vista la legge 30/3/2001 n.125;

Visto il D.L. 117/2007 art.6 aggiornato con legge 29/7/2010;

Visto il D.L. 23/5/2008 n.92;

Visto il D.M. 5/8/2008;

Vista la Legge 94/2009 art.3 ;

Vista il D.Lgs. 26/3/2010 n.59;

Visto il D.P.R. 227/2011;

Visto il D.L. n.5/2012 e la legge 4/4/2012 n.35;

## PROPONE DI ADOTTARE LA SEGUENTE ORDINANZA

### **Disciplina degli orari**

A far data dall'1 Giugno 2013 e sino al 30 Settembre 2013 ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, ai titolari di circoli e/o associazioni culturali, ai titolari di spiagge libere attrezzate e di stabilimenti balneari, per tutti quegli esercizi commerciali abilitati alla vendita da

asporto per il consumo sul posto e comunque per tutti quegli esercizi ove all'attività principale si accompagnano emissioni sonore

## SI CONSENTE

l'attività di intrattenimento musicale nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, legittimamente occupate, nei giorni feriali e festivi e fino alle ore 24,00.

Nei giorni di Venerdì, Sabato e prefestivi fino alle ore 01,00.

Negli spazi interni le medesime attività, secondo gli individuati giorni di calendario, sono autorizzate negli orari come sopra determinati.

### Prescrizioni da rispettare

Durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente provvedimento, i titolari degli esercizi commerciali, come sopra individuati, dovranno procedere a:

- a) osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza in materia di inquinamento acustico;
- b) rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora. In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 70(dB) fino alle ore 22,00 ed i 60 (dB) dalle ore 22,00 e fino al limite orario come sopra individuato. Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura, per le quali si potrà andare in deroga alla presente Ordinanza;
- c) vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni ed al riposo delle persone, chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
- d) garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti assicurando la pulizia delle aree antistanti l'esercizio.

### Limitazione alla vendita di prodotti

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di alcolici, nel periodo sopra individuato (1/6 – 30/9), dalle ore 24,00 e fino alle ore 07,00, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda contenuta in vetro o in lattina, da parte degli esercizi commerciali su aree private o pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici, discoteche ed attività similari. E' altresì vietata la consumazione su aree pubbliche o private ma di pubblico uso, di bevande contenute in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, o comunque in lattine.

Unica eccezione al presente divieto è consentita per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi secondo gli orari normati dall'art.6 del D.L. 117/2007.

### Sanzioni

Tutto il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/91.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi che con la presente ugualmente si richiamano, chiunque violi il disposto della presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo variabile da € 250,00 ad € 500,00 ai sensi di quanto normato dall'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dalla legge 3/2003.

E' prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art.13 della legge 689/91, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art.20 comma III della stessa legge 689/91.

E' prevista altresì la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro e/o lattine detenute all'interno del P.E. che non ha rispettato la limitazione di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art 13 legge 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art 20, comma III, della stessa legge 689/81 .  
Per i casi di mancata osservanza di quanto alle prescrizioni - lettera d) - della presente Ordinanza si applicherà quanto previsto dalla Legge n. 94/2009 art .3 comma 17 .

**IL DIRIGENTE SERVIZIO S.U.A.P.**  
**(Dr. Giovanni Carlo Galvano)**

L'Assessore alle Attività Produttive condivide la superiore proposta, attesa l'esigenza di tutelare gli interessi meglio indicati nella parte sopra esposta, nelle more della adozione di una compiuta disciplina regolamentare in materia.

**L'Assessore alle Attività Produttive**  
**(Dr. Marco Di Marco)**



**IL SINDACO**

**Vista** e condivisa la superiore proposta;  
**Preso atto** delle condivise valutazioni espresse anche dall'Assessore di riferimento;  
**Ritenuto** la propria competenza in materia.

**ORDINA**

**Disciplina degli orari**

A far data dall'1 Giugno 2013 e sino al 30 Settembre 2013 ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, ai titolari di circoli e/o associazioni culturali, ai titolari di spiagge libere attrezzate e di stabilimenti balneari, per tutti quegli esercizi commerciali abilitati alla vendita da asporto per il consumo sul posto e comunque per tutti quegli esercizi ove all'attività principale si accompagnano emissioni sonore

**SI CONSENTE**

l'attività di intrattenimento musicale nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, legittimamente occupate, nei giorni feriali e festivi e fino alle ore 24,00.

Nei giorni di Venerdì, Sabato e prefestivi fino alle ore 01,00 .

Negli spazi interni le medesime attività, secondo gli individuati giorni di calendario, sono autorizzate negli orari come sopra determinati.

**Prescrizioni da rispettare**

Durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente provvedimento, i titolari degli esercizi commerciali, come sopra individuati, dovranno procedere a:

- a) osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza in materia di inquinamento acustico;
- b) rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora. In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 70(dB) fino alle ore 22,00 ed i 60 (dB) dalle ore 22,00 e fino al limite orario come sopra individuato. Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura, per le quali si potrà andare in deroga alla presente Ordinanza;
- c) vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni ed al riposo delle persone, chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
- d) garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti assicurando la pulizia delle aree antistanti l'esercizio.

### **Limitazione alla vendita di prodotti**

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di alcolici, nel periodo sopra individuato (1/6 – 30/9), dalle ore 24,00 e fino alle ore 07,00, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda contenuta in vetro o in lattina, da parte degli esercizi commerciali su aree private o pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici, discoteche ed attività similari. E' altresì vietata la consumazione su aree pubbliche o private ma di pubblico uso, di bevande contenute in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, o comunque in lattine.

Unica eccezione al presente divieto è consentita per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi secondo gli orari normati dall'art.6 del D.L. 117/2007.

### **Sanzioni**

Tutto il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/91.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi che con la presente ugualmente si richiamano, chiunque violi il disposto della presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo variabile da € 250,00 ad € 500,00 ai sensi di quanto normato dall'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dalla legge 3/2003.

E' prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art.13 della legge 689/91, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art.20 comma III della stessa legge 689/91.

E' prevista altresì la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro e/o lattine detenute all'interno del P.E. che non ha rispettato la limitazione di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art 13 legge 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art 20, comma III, della stessa legge 689/81 .

Per i casi di mancata osservanza di quanto alle prescrizioni - lettera d) - della presente Ordinanza si applicherà quanto previsto dalla Legge n. 94/2009 art .3 comma 17 .

## **DEMANDA**

All'Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Palermo, per giorni dieci, anche sul sito internet del Comune di Palermo, per la relativa diffusione.

**DISPONE**

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Palermo, al Comando della Polizia Municipale di Palermo.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Palermo, nonché sul sito internet del Comune di Palermo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Palermo entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Palermo;
- ricorso al TAR di Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Palermo;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Palermo.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale .

*Il Sindaco*

*Prof. Leoluca Orlando*

